

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI A VOLIO

INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	447
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra. (1045). ( <i>Urgenza</i> ) . . . . .	448
PRESIDENTE . . . . .	448, 449, 450, 451, 452, 453
CAVALLARI VINCENZO . . . . .	448, 449, 450
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per i danni di guerra</i> . . . . .	449, 450, 452, 453
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disciplina relativa ai diritti, compensi, e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato. (1038)	453
PRESIDENTE . . . . .	453, 454
MAROTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	453, 454
VALSECCHI . . . . .	453
PIERACCINI . . . . .	453
BELOTTI . . . . .	453
ANGIOY . . . . .	453
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	453
SELVAGGI . . . . .	453
GEREMIA . . . . .	453
ANDREOTTI . . . . .	454
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
SELVAGGI — Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori. (940) . . . . .	454
PRESIDENTE . . . . .	454, 455
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	454
ALICATA . . . . .	454
SELVAGGI . . . . .	454
ANGIOY . . . . .	454
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per i danni di guerra</i> . . . . .	455
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	455
<p><b>La seduta comincia alle 9.</b></p> <p>TURNATURI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;"><b>Comunicazioni del Presidente.</b></p> <p>PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Amendola Giorgio, Avanzini, De Martino Francesco e Sparapani, sono sostituiti, per la discussione dei disegni e della proposta di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Di Vittorio, Petrucci, Di Nardo e Andreotti.</p>	

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione e la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra. (1045).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione e la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra ».

Riferirò io stesso, brevemente.

Gli onorevoli colleghi sanno che la materia generale dei danni di guerra è stata regolata dalla recente legge del 27 dicembre 1953, n. 968, che, per quanto riguarda la riparazione delle case danneggiate da eventi bellici e delle case distrutte dagli stessi eventi, regola sia la parte sostanziale, che quella formale.

In sede di Commissione speciale, venne sollevata la questione della opportunità, o meno, di lasciare agli Uffici del Genio civile la competenza nella procedura delle liquidazioni dei danni di guerra relative ai fabbricati, competenza già devoluta in precedenza agli uffici medesimi dalle precedenti leggi n. 261 del 1947 e n. 409 del 1949.

In merito, molti colleghi ed io stesso, proponemmo che la competenza per la liquidazione dei contributi e degli indennizzi per la ricostruzione edilizia e la riparazione dei danni di guerra fosse conservata agli Uffici del Genio civile, che già se ne occupavano da circa dieci anni, procedendo, oltre che alle autorizzazioni ed agli accertamenti tecnici, anche alle relative liquidazioni. In questo senso, e a mezzo di detti uffici, si era formata, infatti, una prassi tecnico-amministrativa, per l'espletamento di tali liquidazioni.

Il Ministero dei lavori pubblici non prese, allora, una posizione netta, sicché prevalse il concetto di attribuire tutta la materia alle Intendenze di finanza ed al Sottosegretario per i danni di guerra. Di conseguenza, le pratiche avrebbero dovuto essere esaminate, prima dalle Commissioni provinciali amministrative, per il parere, e poi dalle competenti

Intendenze di finanza e dal Sottosegretariato per i danni di guerra, per il controllo e la liquidazione definitiva delle spettanze.

Come gli onorevoli colleghi sanno, le Commissioni sono in corso di nomina, per cui si è verificato che, dall'emanazione della legge ad oggi, il settore edilizio della riparazione e ricostruzione è rimasto fermo.

Si è fatta, allora, rilevare la necessità di ritornare alla precedente procedura, devolvendo la materia, a seconda della competenza, ai locali Uffici del Genio civile o al Ministero dei lavori pubblici. Questa necessità, conclamata da ogni parte, ha indotto il Governo ad aderire alla richiesta ed a presentare il disegno di legge in esame.

Il provvedimento contiene inoltre, alcune disposizioni particolari, che recano notevole vantaggio ai sinistrati, come quella, ad esempio, prevista all'articolo 4, che consente il ripristino del fabbricato distrutto in località diversa da quella dove sorgeva al momento del danno, qualora vi siano ragioni di pubblico interesse, ovvero esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale. Altra notevole concessione, accordata nello stesso articolo 4, è la facoltà di ricostruire un fabbricato addirittura in comune diverso, qualora sussistano particolari condizioni.

Nella mia qualità di relatore, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Non mi sembra che sia saggia condotta legislativa far seguire ad una legge che reca la data del 27 dicembre 1953, un'altra legge che innova completamente la materia, sia pure nella parte attinente alla procedura.

Vi è, poi, da osservare che, mentre il titolo del disegno di legge indica che il provvedimento riguarda la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra, l'articolo 1 si riferisce genericamente ai fabbricati. Ora i colleghi, in specie coloro che hanno preso parte alla discussione per l'approvazione della legge generale nel dicembre 1953, sanno benissimo che, in questo settore, è molto opportuno specificare con chiarezza la materia di cui si tratta.

Inoltre, si parla di fabbricati situati in territorio nazionale; e sembra evidente, in conseguenza, che, per la riparazione delle case di abitazione poste fuori del territorio nazionale, debbasi ancora provvedere con la stessa legge del dicembre 1953, e, quindi, con la procedura in essa indicata.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954

Poco chiaro appare anche l'ultimo comma dell'articolo 3 che cita un articolo 39 senza specificare di quale legge.

Per quanto riguarda l'articolo 6, c'è da sollevare una questione di una certa importanza e, cioè, se la riduzione delle autorizzazioni di spesa si riferisca solo all'esercizio in corso, od anche ai successivi. Comunque, a questo proposito, debbo far rilevare che la somma di 30 miliardi, a detta degli uffici e di coloro che si occupano della materia, non è affatto sufficiente per l'esecuzione della legge. Pertanto, non vorrei che, a seguito del presente provvedimento che devolve alla competenza del Ministero dei lavori pubblici questo determinato settore dei danni di guerra, si intendesse diminuire di una qualsiasi somma quel minimo di 30 miliardi stabilito nella legge del 1953.

A mio avviso, la situazione obiettiva esistente, la lettera e lo spirito della legge del dicembre 1953 non autorizzano ad impostare in bilancio, per quella legge, una somma inferiore a 30 miliardi; noi dovremo continuare ad impostare come minimo, per quella legge, tale somma, salvo poi chiedere ulteriori stanziamenti per l'esecuzione del disegno di legge in esame. Su questo punto, desidero un preciso chiarimento, da parte del presidente della Commissione, relatore del disegno di legge, e da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** L'articolo 1 si riferisce genericamente ai fabbricati distrutti dalla guerra. La legge generale dei danni di guerra si occupa, oltre che delle case di abitazione, anche degli altri fabbricati, tanto che l'articolo 48 della legge stessa contiene una disposizione che riguarda i danni a fabbricati non espressamente considerati. Oggi, introduciamo il citato articolo per fare in modo che nessun fabbricato, per nessuna ragione, rimanga fuori dalle provvidenze della legge dei danni di guerra; ritengo, quindi, che l'articolo 1 si debba riferire ai fabbricati in generale. La specificazione è data dal secondo comma dell'articolo 2, ove è detto che restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Anzi, se la finalità del presente provvedimento è quella di far ritornare alla competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per motivi di celerità, la competenza della riparazione e della ricostruzione, io ritengo che tutta la materia, nella sua interezza, dovrebbe ritornarvi; e, pertanto, il secondo comma dell'articolo 2 dovrebbe contenere anche il riferimento all'articolo 48. Con il testo proposto, invece,

così come formulato, i fabbricati industriali, le case coloniche, rimangono regolate dalla vecchia legge. E per questo vi è, del resto, una ragione precisa: la domanda di contributo di una qualsiasi azienda deve essere esaminata nella sua complessità — vale a dire sia per la parte mobiliare, sia per la parte immobiliare — e, di conseguenza, la competenza resta alle Intendenze di finanza, a seguito del parere delle Commissioni tecnico-amministrative. Naturalmente, il disegno di legge esclude anche le case di abitazione poste fuori del territorio nazionale, per le quali restano in vigore le provvidenze e le disposizioni stabilite con la legge del 1953.

Per quanto riguarda la citazione, all'articolo 3, dell'articolo 39, è chiaro che si vuol far riferimento all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Circa il finanziamento, è evidente che comprendendo la predetta legge tutti i casi di danni di guerra e, quindi, anche le riparazioni e le ricostruzioni, si sarebbe dovuto precisare che i fondi vanno prelevati da quelli messi a disposizione da quella legge e, cioè, dai trenta miliardi. Però, posso assicurare l'onorevole Cavallari e tutta la Commissione che, nel bilancio dei lavori pubblici, per i vari Provveditorati, sono previste assegnazioni in base alle leggi n. 261 del 1947 e n. 409 del 1949 e, con questo, dare concrete ed ampie assicurazioni che il fondo dei trenta miliardi non verrà in nulla ridotto per questo esercizio. Ritengo che la stessa affermazione possa farsi per gli esercizi successivi, e debbo aggiungere che, per l'esercizio in corso, esiste anche un residuo di 21 miliardi e circa 800 milioni, residuo che va ad aggiungersi ai trenta miliardi.

L'assegnazione posta a base dei danni di guerra è minima; è affermato l'obbligo di stanziare non meno di 30 miliardi, ma noi dobbiamo ottenere che tale assegnazione, nel bilancio dei lavori pubblici, sia destinata esclusivamente al settore della riparazione e della ricostruzione.

**CAVALLARI VINCENZO.** Per quanto autorevoli possano essere le assicurazioni forniteci dall'onorevole Presidente, è certo che esse non possono tener luogo di una legge. Per maggior cautela, ritengo che dovremmo sopprimere il secondo comma dell'articolo 6, oppure limitarlo all'esercizio finanziario 1954-55.

**MAXIA, Sottosegretario di Stato per i danni di guerra.** Anzitutto, debbo rilevare che non è esatta l'affermazione che è un principio sbagliato quello di proporre una legge che modifica un'altra di appena sette mesi addietro.

Se ciò è avvenuto, è evidente che ci si è accorti che era bene farlo.

Con la legge del dicembre 1953, tutta la competenza nella materia di che trattasi, era stata demandata all'Intendenza di finanza, la quale, per poter adempiere alle funzioni prima devolute al Genio civile, aveva bisogno — fra l'altro — di sentire le Commissioni provinciali. Poiché non è stato possibile ancora costituire tali Commissioni, e poiché si è constatato che la procedura attraverso il Genio civile, negli ultimi 8-9 anni nei quali detta materia è stata di competenza di quest'ultimo, rimaneva maggiormente semplificata, si è ritenuto opportuno restituirla al Ministero dei lavori pubblici e, cioè, allo stesso Genio civile. Del resto, i medesimi interessati, — i danneggiati di guerra — hanno fatto presente queste circostanze, chiedendo appunto la restituzione di tale competenza al Genio civile.

D'altra parte, quei pochissimi impiegati di cui dispone il Sottosegretariato per i danni di guerra, una volta liberati della parte più ponderosa, potranno dedicare, maggiormente e con risultati concreti, la loro attività agli altri settori, che pure hanno esigenze pressanti: e questo è un altro elemento essenziale che dovrebbe indurre ad approvare il disegno di legge in discussione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Cavallari Vincenzo circa la specificazione dei fabbricati, dichiaro che essa, non solo è indicata nel titolo — titolo che riassume, in sostanza, il contenuto della legge — ma si evince ben chiaramente dal primo comma dell'articolo 2, il quale si riferisce appunto a fabbricati adibiti, al momento del danno, ad uso di civile abitazione. Il disegno di legge riporta, inoltre, due disposizioni previste nella legge n. 968, e, precisamente, l'articolo 34, che riguarda parte dei fabbricati che non erano adibiti ad uso di civile abitazione, e l'articolo 49, relativo a fabbricati trasformati in costruzioni per abitazione civile.

Lo scopo della legge, quindi, è ben chiaro e, pertanto, ritengo che le osservazioni dell'onorevole Cavallari Vincenzo non possano intaccare il principio fondamentale che ne costituisce la sostanza.

Circa l'articolo 6, relativo al finanziamento, dichiaro, che, per quanto riguarda l'esercizio 1953-54, i fondi si trovano già presso il Ministero dei lavori pubblici e, quindi, non esiste possibilità di diminuzione; per quanto riguarda il presente esercizio, verranno decurtati un miliardo e 200 milioni di lire. Nella specie, però, non trat-

tasi di una decurtazione, dato che la legge n. 968, nel fissare che gli stanziamenti non debbono essere inferiori ai 30 miliardi per esercizio, prevede anche che il finanziamento dovesse interessare tutti i danni di guerra, compresi anche quelli relativi alla ricostruzione. Pertanto, non si può, parlare di decurtazione, quando la competenza, per motivi di celerità, viene trasferita da un ministero ad un altro.

Quanto alla richiesta di specificare, all'articolo 6, che la riduzione del bilancio è limitata all'esercizio 1954-55, dichiaro di essere contrario, non condividendone la necessità.

Circa la lamentata insufficienza dei 30 miliardi, ritengo che, attraverso la nuova legge, si possa, per i futuri esercizi, ottenere l'aumento degli stanziamenti in bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la cifra corrispondente alle effettive necessità della ricostruzione edilizia.

**PRESIDENTE.** Concordo con la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, ma in merito alla affermazione secondo la quale quando si approvò la legge generale dei danni di guerra si commise un errore, devo ricordare che, allora, il sistema si adeguava alle necessità. Purtroppo, il fatto che le Commissioni provinciali per i danni di guerra non hanno potuto funzionare per il fatto che non sono state ancora costituite, non incide sul sistema adottato a base della legge generale, sistema che è perfettamente giustificato e rispondente a criteri di equità e praticità.

Il problema fondamentale è quello del finanziamento; la legge n. 968 si occupa di tutti i danni e, quindi, anche di quelli riguardanti il settore edilizio, compresi tutti nei 30 miliardi, ma, secondo le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, si ha viva speranza di potere ottenere un finanziamento suppletivo per l'esecuzione della nuova legge.

**CAVALLARI VINCENZO.** Chiedo perché non siano state ancora costituite le Commissioni provinciali? A me consta che alcune Intendenze di finanza — ad esempio quella di Ferrara — avevano iniziato il lavoro di elaborazione dei nominativi da proporre quali membri di tali Commissioni; senonchè, ad un certo momento, ebbero disposizione di sospendere ogni e qualsiasi attività intorno alla ricerca e alla presentazione di detti nominativi.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Come relatore, ritengo di aver già chiarito a sufficienza il mio pensiero.

**MAXIA, Sottosegretario di Stato per i danni di guerra.** Mi permetto ricordare agli

onorevoli colleghi che, non appena nominato Sottosegretario, fra le altre attività alle quali ho provveduto personalmente, è stata proprio la richiesta alle Intendenze di finanza ed al Ministero dell'interno di una rosa di nomi onde poter procedere alla scelta dei componenti dette Commissioni. Allo stato dei fatti, vi sono ancora dodici prefetture che non hanno risposto; comunque, il lavoro per le altre ottanta è già stato preparato nella speranza che, entro il corrente mese, tutto possa essere concluso. È chiaro che, anche dopo aver effettuato la scelta, passerà del tempo, almeno fino alla fine di settembre, perché i singoli decreti possano essere tutti firmati dal Ministro del tesoro e sottoposti a registrazione da parte della Corte dei conti. D'altra parte, anche se le Commissioni non hanno potuto e non potranno ancora funzionare prima di tale epoca, debbo dichiarare che ciò non ha recato alcun danno, perché sono state date ugualmente disposizioni per la liquidazione dei danni ai beni mobili, relative a circa un milione e mezzo di sinistrati.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Cavallari Vincenzo, rispondo che posso presentare la circolare da me inviata, circolare che non contiene nulla di segreto. Inoltre, sarò lieto di dare a tutti gli onorevoli colleghi qualsiasi indicazione o documentazione atte a dimostrare che, su quanto da me affermato, non può sussistere dubbio alcuno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni, né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

«Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprietà di cittadini italiani o di enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968».

In merito, avrei proposto di aggiungere anche l'articolo 48, ma l'onorevole Sottosegretario di Stato ha fatto presente che gli altri fabbricati, non espressamente considerati, non sarebbero quelli di civile abitazione e, quindi, conviene mantenere solo la citazione degli articoli 44 e 49.

Pongo, perciò, in votazione l'articolo 2, nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.

Si applicano, invece, le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Per la determinazione del contributo per le riparazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 39».

Per maggior chiarezza, propongo di aggiungere, in fine all'ultimo comma, le parole «della legge 27 dicembre 1953, n. 968», per evitare dubbi di interpretazione.

Pongo in votazione l'articolo con tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

«Per ragioni di pubblico interesse o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale, il ripristino del fabbricato distrutto può essere consentito anche in località diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purchè nell'ambito dello stesso Comune.

Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, può essere consentito in quest'ultima località.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954

Chiedo all'onorevole Sottosegretario se il beneficio del contributo maggiorato, quando si tratti dell'unico fabbricato, viene concesso agli aventi causa, purché la condizione di essere unico proprietario sussista in tutte e due le persone: cedente e cessionario.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. La risposta è affermativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

«Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

«Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'onorevole Cavallari propone di inserire, al secondo comma, dopo la parola «Corrispondentemente», le parole: «e per il solo esercizio finanziario 1954-55».

L'onorevole rappresentante del Governo si è dichiarato contrario; io stesso, come relatore, sono contrario.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'inizio del secondo comma, con la parola: «Corrispondentemente»

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cavallari testè letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il rimanente testo del secondo comma ed il terzo comma dell'articolo 6.

(Sono approvati).

Cosicché l'articolo 6 è stato approvato nel testo ministeriale.

Do lettura dell'articolo 7:

«Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici da parte del Ministero del tesoro e delle Intendenze di finanza tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti».

Faccio notare all'onorevole Sottosegretario che è inutile inviare al Ministero dei lavori pubblici tutte le pratiche che non sono di competenza del Ministero, ma dei locali Uffici del Genio civile, quando il Ministero dovrebbe, a sua volta, rimandarli in provincia.

Pertanto, propongo di aggiungere dopo le parole: «da parte del Ministero del tesoro», le parole: «e agli Uffici del Genio civile, da parte».

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Essendo esatta l'osservazione, dichiaro di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 che, con l'emendamento testè proposto, viene ad essere così formulato:

«Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli uffici del Genio civile, da parte delle Intendenze di finanza, tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

«La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane, altresì, di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dell'ambito del territorio nazionale».

Come gli onorevoli colleghi rilevano, non vi sono autorizzazioni per variazioni di bilancio, il che significa che, per l'esercizio corrente, non è consentita alcuna variazione.

Pongo in votazione l'articolo testè letto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

«La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato che, se approvato, costituirà l'articolo 9 della legge.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato. (1038).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato».

L'onorevole Marotta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Faccio presente di aver ricevuto solo ieri sera, in bozza, il disegno di legge, con la relazione ministeriale. Mi sono ugualmente preoccupato di preparare la relazione e sarei in grado di riferire, sia pure in modo non molto esauriente. Senonché, ricordo che, tra un quarto d'ora, inizierà la seduta e, in più, sono stati annunciati molti emendamenti, i quali richiederebbero una lunga discussione. Per questi motivi, propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta di sospensiva presentata dall'onorevole relatore.

VALSECCHI. Sono di parere contrario; se si rinvia oggi la discussione, non potremo fare in tempo a far approvare la legge anche al Senato, che, presumibilmente, sospenderà i propri lavori entro la fine del mese.

PIERACCINI. Anche noi siamo di parere contrario alla proposta di rinvio. Poiché l'argomento del disegno di legge è delicato ed importante e, perciò, richiede una discussione approfondita, solo iniziandone oggi l'esame, possiamo sperare che la legge sia approvata prima della chiusura delle Camere.

PRESIDENTE. Ritengo che si potrebbe ascoltare la relazione, e rinviare alla prossima seduta la discussione; nel frattempo, si potrebbe raggiungere un accordo sugli emendamenti.

PIERACCINI. Vorrei perfezionare la proposta del Presidente, estendendo la seduta odierna anche alla discussione generale. Inoltre, propongo la nomina di un comitato ristretto, il quale si dovrà riunire oggi stesso o domani, con il Sottosegretario di Stato onorevole Lucifredi, per tentare un accordo sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. In accoglimento della proposta Pieraccini, si può svolgere subito anche la discussione generale, ma il comitato verrà nominato, solo ove se ne ravvisi la necessità.

BELOTTI. Ricordo che alcuni emendamenti sono profondamente innovatori; se essi non sono stati preventivamente vagliati, non comprendo quanto valore possa avere una relazione che di essi non tenga conto.

ANGIOY. Insisto sulla necessità che si inizi subito la discussione, perché essa sarà certamente ampia ed approfondita. Rinviando anche l'esposizione della relazione, noi non potremmo riunirci prima di lunedì, con le conseguenze inevitabili che tale ritardo comporterà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Faccio osservare alla Commissione che gli emendamenti testé presentati non hanno carattere formale, bensì investono la sostanza stessa della norma. Ritengo, perciò, che una discussione immediata sarebbe completamente sterile di ogni risultato, tanto più che, se posizioni precise sono state già assunte, è necessario che esse siano conosciute perché possano essere valutate al fine di tentare quelle formule di accordo che, in ipotesi, possono essere realizzate.

A nome del Governo, mi associo, pertanto alla richiesta del relatore, pregando il Presidente di fissare un brevissimo periodo di tempo, affinché tutti gli emendamenti siano presentati, esaminati e vagliati, prima della prossima riunione della Commissione.

SELVAGGI. Dato che gli emendamenti sono sostanzialmente contrastanti fra di loro, un comitato ristretto potrebbe esaminarli e raggiungere l'accordo ove sarà possibile, in modo che si possa ridurre la discussione solo sui punti controversi.

GEREMIA. Non sono d'accordo con l'onorevole Selvaggi, né con chi ha proposto la nomina di un comitato. Tutti dobbiamo portare il nostro contributo a questo lavoro

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954

e, a tal fine, è necessario che la discussione venga fatta in Commissione.

**PRESIDENTE.** Ritengo che la Commissione si potrebbe riunire martedì prossimo; in questo caso, si fisserebbe, come termine, questa sera o domani sera, per la presentazione degli emendamenti.

**ANDREOTTI.** Faccio osservare che un tale termine è ristretto. Propongo di permettere la presentazione degli emendamenti sino a mezzogiorno di lunedì 26 luglio 1954.

**MAROTTA, Relatore.** Accetto la proposta dell'onorevole Andreotti.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che gli emendamenti si possono presentare fino a lunedì 26 corrente a mezzogiorno, mentre la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta che si terrà martedì.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Selvaggi: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori. (940).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Selvaggi: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori ». (940).

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**VALSECCHI, Relatore.** La proposta di legge in esame ha origine dalla considerazione che alla professione di agente di cambio si accede mediante concorso, e che non è considerato titolo preferenziale il fatto di essere figlio di chi già esercita la professione medesima.

Ora, data la natura fiduciaria della professione di che trattasi, la proposta di legge tende ad assicurare, nei limiti del possibile, la continuità di quelle ditte che, per la loro serietà, costituiscono, di per se stesse, garanzia per la clientela, agevolando la successione, di padre in figlio, alla professione di agente di cambio, così come avviene, ad esempio, per quella di farmacista.

Ritengo, infatti, che, data la natura della attività, quando esistano i requisiti di capacità, di onestà, di serietà e di scrupolosità richiesti, si possa aderire alla proposta, anche

perché il padre potrebbe essere indotto a meglio operare per giovare al figlio.

Perciò, nella mia qualità di relatore, nulla ho da obiettare.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ALICATA.** Esistono, in effetti, alcune professioni — quella del farmacista, ad esempio — nelle quali si applicano alcuni sistemi di tipo corporativo o addirittura medioevale, che creano situazioni curiose ed incresciose. Se adottassimo, anche in questo campo, una simile norma, noi introdurremmo un pericolo anche nella professione di agente di cambio, e non posso non meravigliarmi nel constatare come l'onorevole Selvaggi, il quale si richiama a concezioni liberali dello Stato, si faccia portatore di principi e di criteri antiliberali.

Pertanto, mi dichiaro contrario alla proposta di legge.

**SELVAGGI.** Debbo precisare che la mia proposta non intende affermare un diritto, ma soltanto un titolo di preferenza, e ciò agli effetti della continuità della professione in un complesso economico, che ha un suo valore fondamentale agli effetti dell'andamento delle Borse. Fatte le debite proporzioni, si vuole affermare un titolo preferenziale, simile ad una qualifica — ad esempio — di combattente o di mutilato, il che — com'è noto — non dà luogo a diritti, ma solo a preferenze.

**ANGIOY.** A mio avviso, il pericolo paventato è di proporzioni molto modeste. Difatti, esso è limitato nel tempo, perché si tratta di nominare agente un candidato che sia stato dichiarato idoneo nell'ultimo concorso, e di nominarlo fino all'espletamento del concorso successivo.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**VALSECCHI, Relatore.** Faccio osservare che la mia relazione è stata molto breve, dato il contenuto fin troppo evidente della proposta. Tuttavia, desidero aggiungere che l'articolo unico, che compone il provvedimento, condiziona la nomina, non soltanto al superamento di un esame di concorso con la dichiarazione di idoneità, ma attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di procedere alla nomina, dopo aver sentito il parere della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e del delegato governativo della Borsa valori. Il che vuol dire che la continuità di una tradizione, che si vuole instaurare, è devoluta anche alla valutazione del Sindacato interessato, giudizio questo che



---

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954
 

---

dovrebbe essere ritenuto sufficientemente cautelativo.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Dichiaro che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

« All'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, viene aggiunto il comma seguente:

« Fino all'espletamento del successivo concorso il Ministro del tesoro ha facoltà, sentito il parere della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e del delegato governativo della Borsa valori, di nominare agente di cambio il concorrente dichiarato idoneo nella graduatoria che potesse usufruire del posto di ruolo lasciato disponibile dal proprio genitore per morte o per dimissioni motivate da tarda età o da gravi motivi di salute ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case

di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di fatti di guerra». (1045):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Comunico che nella votazione segreta della proposta di legge d'iniziativa del deputato Selvaggi « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori » (940), sono state riscontrate delle irregolarità materiali. Pertanto, tale votazione non può considerarsi valida ed è nulla.

Avverto che sarà ripetuta nella prossima seduta.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Alicata, Amendola Giorgio, Andò, Andreotti, Angioy, Assennato, Belotti, Berzanti, Caiati, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Di Nardo, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Malvestiti, Petrucci, Pieraccini, Raffaelli, Ronza, Rosini, Salizzoni, Scoca, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

**La seduta termina alle 11.**

---

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. ANTONIO VERDIROSI
 

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI